





del termine concesso ai creditori per le osservazioni, riferiva al giudice proponendo le modifiche al piano che riteneva necessarie.

In particolare il Gestore, alla luce delle precisazioni operate in data 15.02.2022 da Unicredit, che dichiarava un credito di € 68.964,72 inferiore a quello originariamente indicato nel Piano, ne modificava la debitoria. Apportava, poi, le ulteriori modifiche alla luce delle precisazioni dei rispettivi crediti operate da Banca Widiba spa (debito residuo pari ad € 115.104,35) ed IBL Banca spa (28.028,00).

All'udienza del 14.3.2023 l'istante [REDACTED], alla luce delle contestazioni sollevate dal creditore ipotecario, si dichiarava disponibile ad effettuare una stima dell'immobile ipotecato da parte di un professionista del settore da porre a fondamento di una eventuale modifica del piano.

In data 13.4.2023 veniva depositato nuovo piano che contemplava le modifiche resesi necessarie alla luce della nuova stima dell'immobile con conseguenti ripercussioni sulla percentuale di soddisfacimento destinata al creditore ipotecario Banca Widiba spa.

Precisamente l'immobile veniva stimato in € 108.425,00 e ipotizzata, ai fini della comparazione con l'alternativa liquidatoria, un'aggiudicazione in sede esecutiva al secondo tentativo, per € 60.989,06, da cui detrarre le spese della procedura esecutiva per un valore pari al 10% (per un valore finale di € 54.890,15). Fatta tale premessa, ed al fine di offrire al creditore ipotecario un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, l'istante offriva in piano il pagamento della somma di € 66.604,53 in via ipotecaria.

Immutata la rata mensile di € 800,00, il debitore ha poi previsto un'ulteriore dilazione del tempo di adempimento del piano in 12 anni (rispetto ai previgenti 10) portando così la somma complessivamente offerta ai creditori da € 96.000,00 ad € 115.200,00 e aumentando al 16% la percentuale di pagamento offerta ai creditori chirografari.

In piano è dunque offerto al creditore ipotecario il pagamento complessivo di € 74.364,49 pari al 64,61% del suo credito totale, di cui € 66.604,53 in via ipotecaria ed € 7.759,97 quale parte di credito incapiente degradata a chirografo.

Questo Giudice con decreto del 24.4.2023 disponeva la comunicazione del Piano modificato ai creditori. Widiba spa e IBL spa all'udienza del 9.5.2023 ribadivano, anche alla luce delle intervenute modifiche, la loro opposizione all'omologazione.

Tanto premesso, ritiene questo Giudice che alla luce del definitivo assetto del piano come depositato in data 13.4.2023, debbano ritenersi sussistere le condizioni per l'omologa.

Quanto al requisito soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se "*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Se appare indubbio che le esigenze personali, familiari o comunque attinenti la più ampia sfera dell'estrinsecazione della propria personalità sociale non giustificano di per sé stesse la negligente assunzione del debito, cionondimeno non può non evidenziarsi come l'esposizione debitoria dell'istante non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi.



Come evidenziato nel ricorso introduttivo, le cause dell'indebitamento ed il reiterato ricorso al credito sono legate alla necessità da parte del [REDACTED] unica fonte di sostentamento, di fronteggiare le esigenze della famiglia, ovvero dei diversi nuclei familiari originatisi durante la sua travagliata storia (divorzio dalla prima moglie, con obbligo di mantenimento della figlia minore [REDACTED] decesso prematuro della seconda moglie da cui aveva avuto un'altra figlia, e nascita nel 2021, di una terza figlia).

Seppur i finanziamenti attualmente in essere con Unicredit risalgono ad epoca recente, essi tuttavia rappresentano la manifestazione ultima di un indebitamento continuamente assunto per estinguere pregresse esposizioni.

In definitiva, quindi, il ricorso del [REDACTED] alla finanza esterna è dipeso dalla insufficienza del proprio patrimonio nel fronteggiare le rate dei finanziamenti già contratte e le altre spese imposte dalla vita familiare.

Neanche può trascurarsi la circostanza che nonostante le enormi difficoltà economiche e le gravi vicende personali che il [REDACTED] ha dovuto affrontare, questi ha sempre adempiuto all'obbligo di mantenimento ed ha sempre onorato tutti i pagamenti nei confronti degli istituti di credito.

L'esposizione debitoria è dunque connessa al tentativo di ripianare il debito accumulato, garantendo al contempo una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Quanto alle osservazioni rese da IBL Banca spa, non può non evidenziarsi la condotta tenuta dal soggetto finanziatore nel momento in cui ha erogato il denaro al debitore, non risultando compiuta quella verifica sulle condizioni del debitore volta ad evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

Il creditore non ha infatti valutato attentamente il "merito creditizio" del debitore il cui reddito, all'epoca del finanziamento, ovvero nel 2021, era gravato dal mutuo ipotecario e dai molteplici finanziamenti stipulati con Unicredit, con la conseguente esclusione dalla possibilità di presentare "osservazioni" al piano ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII (*"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*).

Né vale ad escludere la censurabilità della condotta di IBL la produzione da parte della stessa, unitamente alle osservazioni, del modulo sottoscritto dal debitore con cui lo stesso in sede di concessione del prestito con cessione del quinto avrebbe dichiarato l'assenza di finanziamenti in corso.

La valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario, infatti, è un dovere che prescinde e va ben oltre le dichiarazioni rilasciate dal consumatore in sede di stipula, avendo gli intermediari finanziari e bancari gli strumenti specifici e diretti per tale accertamento.

Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia





*privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".*

Il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell'immobile, ma coincide con il ricavato in concreto ottenibile "in caso di liquidazione" e, dunque, il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Nell'ipotesi in esame al creditore ipotecario è offerto un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria (ovvero 74.364,49 pari al 64,61% del suo credito totale, di cui € 66.604,53 in via ipotecaria ed € 7.759,97 quale parte di credito incapiente degradata a chirografo) tenuto conto che: l'immobile è stato stimato in € 108.425,00; che il ricavato in caso di vendita al secondo tentativo (da ritenere verosimile attesa la natura popolare e l'ubicazione del bene) sarebbe di € 60.989,06 da cui detrarre le spese della procedura esecutiva.

L'alternativa liquidatoria, quindi, non risulta maggiormente soddisfattiva delle ragioni del creditore ipotecario Banca Widiba spa, tenuto conto dei tempi delle procedure esecutive immobiliari (l'esecuzione nel caso di specie, poi, non è ancora iniziata), dei costi e dell'incertezza del risultato, laddove con la ristrutturazione proposta si garantirebbe non solo il soddisfacimento nella misura del 64,61% del creditore ipotecario, ma anche il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura, non esigua, del 16%.

Quanto ai tempi del piano, l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva sulla ragionevole durata rischi di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento volta a consentire, imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine.

La proposta oggi in esame, della complessiva durata di anni 12, appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto del creditore trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Al riguardo da un lato occorre evidenziare come il creditore ipotecario non si sia opposto ad un pagamento dilazionato del suo credito (riguardando le osservazioni il *quantum* della soddisfazione offerta) e come la soddisfazione degli altri creditori attraverso procedure esecutive mobiliari, in presenza del solo reddito di lavoro dipendente e di una pluralità di crediti, non possa che avvenire in tempi estremamente lunghi in ragione dei limiti di pignorabilità dello stipendio.

Per tutte le suesposte valutazioni, il piano presentato può essere omologato.

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi avv. Elio Errichiello.

dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;

manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 1 e 8, CCII;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del tribunale

Napoli, 29.5.2023

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

U2 2. ferr. cl. sul sito WEB del Tribunale di  
Napoli,  
Napoli 5/6/2023



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo



